

**CORTE FEDERALE D'APPELLO**

**IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

ROBERTA LEONI	Presidente
RICCARDO AQUILANTI	Componente
LINA MUSUMARRA	Componente Relatore

**SENTENZA**

**NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO**

**R.G. N. 6/15**

**CONTRO**

**CARRARO MARCELLO (tessera n. 000398/D)**

**AVVERSO**

la sentenza n. 6/15 del Giudice Sportivo Nazionale del 12 ottobre 2015, pubblicata in data 10 novembre 2015, che ha dichiarato il Sig. Marcello Carraro responsabile della violazione dell'art. 1, n. 1, commi a) e b) del Regolamento di Giustizia, così come richiamati dagli artt. 5 e 49 dello Statuto FISE e dai principi di cui al Codice di comportamento sportivo del Coni.

**FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A seguito di relazione inviata dal Presidente di Giuria Lorenzo Rocca e dalla Sig.ra Vania Lonardi, con la quale veniva segnalata la condotta antiregolamentare tenuta dal cavaliere Marcello Carraro in occasione della manifestazione salto ostacoli A\*+Progetto Giovani C.R. Veneto, svoltasi presso il C.I. Sporting Club Paradiso di Sommacampagna (VR) nei giorni 28/30 agosto 2015, il Giudice Sportivo Nazionale disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare *ex art.* 34 del Regolamento di Giustizia.

Nella relazione veniva, in particolare, rilevato che il Sig. Carraro rispondeva ripetutamente in maniera inurbana - proferendo frasi irrispettose, offensive, dai toni veementi e lesive del decoro e della dignità - ai richiami del Giudice Lonardi - impegnata nello svolgimento della propria attività

presso il campo prova – e relativi alla presenza del medesimo Carraro presso il campo prova, pur non essendo indicato negli ordini di partenza, alla segnalazione relativa alla maglia non regolamentare indossata, nonché alla eccezione relativa alla non regolarità delle stinchiere, poste agli arti posteriori del cavallo del Sig. Carraro. Successivamente quest'ultimo si recava sotto il palco della giuria, dove continuava ad inveire contro il Giudice Lonardi, proferendo una bestemmia e rifiutandosi, pur invitato dal Giudice Scarpa, di porgere le scuse per il comportamento tenuto, ritirando dalla competizione i propri cavalli e allontanandosi dal Centro Ippico.

Il Giudice Sportivo Nazionale, acquisito il fascicolo contenente la relazione del Presidente di Giuria Lorenzo Rocca e del Giudice Nazionale Sig.ra Lonardi, fissata l'udienza in camera di consiglio per il giorno 12 ottobre 2015 ed acquisita la memoria difensiva del tesserato, con sentenza resa in pari data, previo accertamento della responsabilità disciplinare, applicava a carico del Sig. Carraro la sanzione della sospensione dall'attività agonistica, di cui all'art. 6, lett. e) del Regolamento di Giustizia, per mesi sei.

Avverso la suddetta decisione il Sig. Carraro, con atto trasmesso a mezzo pec in data 15 novembre 2015, ha proposto reclamo lamentando la disparità di trattamento o mancanza di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto all'entità delle sanzioni già applicate in altri giudizi, rilevando, altresì, sul punto che il Giudice Lonardi in data 26 ottobre 2015 ha inviato alla FISE, alla Procura Federale, agli Organi di Giustizia, al CNUG una lettera con la quale comunicava di aver ricevuto dal Sig. Carraro sia la lettera di scuse sia le scuse verbali e di accettarle, atteso il ravvedimento espresso dal Sig. Carraro.

Quest'ultimo concludeva quindi chiedendo a codesta Corte, in riforma della decisione impugnata, di sostituire la sanzione disciplinare della sospensione con la sanzione dell'ammenda nella misura ritenuta più congrua. In subordine, chiedeva la riduzione del periodo di sospensione dall'attività agonistica presentando contestualmente istanza di misura alternativa, *ex art. 12* del Regolamento di Giustizia, attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli impianti del proprio Centro

ippico denominato “Scuderia del Santo”, per la durata che sarà ritenuta congrua, al fine di organizzare stages, corsi e/o altre attività che possano essere di interesse federale.

La Corte Federale d’Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, all’udienza del 15 dicembre 2015, sentite le parti, tratteneva la causa in decisione.

### **DECISIONE**

Questa Corte ritiene l’appello presentato dal Sig. Marcello Carraro meritevole di parziale accoglimento per i motivi e nei termini di seguito esplicitati.

Dall’esame della documentazione acquisita, nonché dalla stessa difesa del tesserato Carraro emerge senza dubbio alcuno che il fatto storico non è stato dal medesimo contestato, anzi quest’ultimo riconosce di avere tenuto nei confronti del Giudice Nazionale S.O. Sig.ra Vania Lonardi un comportamento eccessivo, con perdita di autocontrollo, a seguito anche di problemi personali, rifiutandosi, peraltro, di porgere immediatamente le proprie scuse, pur invitato dal giudice Scarpa.

In questo senso correttamente il Giudice Sportivo Nazionale ha ritenuto configurarsi la responsabilità disciplinare del Sig. Carraro per aver violato il dovere di lealtà, probità e correttezza - come richiamati dal Regolamento di Giustizia FISE e dallo Statuto federale - i quali costituiscono i principi fondamentali del Codice di Comportamento Sportivo del Coni alla cui osservanza sono tenuti tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

In particolare i tesserati devono cooperare attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

Il ravvedimento espresso dal Sig. Carraro solo successivamente al grave accaduto, attraverso l’invio della lettera di scuse alla Sig.ra Lonardi, costituisce in ogni caso un elemento apprezzabile non solo sotto il profilo umano ma anche dal punto di vista della graduazione della sanzione inflitta, che questa Corte reputa non proporzionata, ritenendo equo ridurla a tre mesi di sospensione dall’attività agonistica, rimanendo comunque l’episodio deprecabile. Non ricorrono, invece, i presupposti per l’accoglimento della misura alternativa richiesta dal tesserato Carraro.

***PQM***

La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello avverso la sentenza n. 6/2015 resa dal Giudice Sportivo Nazionale in data 12 ottobre 2015, disattesa ogni istanza, deduzione ed eccezione, così decide: accoglie parzialmente l'appello presentato dal tesserato Sig. Marcello Carraro per i motivi sopra esposti ed in riforma della sentenza di primo grado riduce la sanzione della sospensione dall'attività agonistica, di cui all'art. 6, lett. e) del Regolamento di Giustizia, a mesi tre.

Manda alla Segreteria per ogni ulteriore incumbente e per le comunicazioni di rito.

Roma, 15 dicembre 2015

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

in funzione di Corte Sportiva di Appello

Presidente	F.to Avv. Roberta Leoni
Consigliere	F.to Avv. Riccardo Aquilanti
Consigliere Relatore	F.to Avv. Lina Musumarra